



---

Corte IV  
D-5884/2015

## **Sentenza del 13 aprile 2017**

---

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),  
Daniel Willisegger, Claudia Cotting-Schalch,  
cancelliere Lorenzo Rapelli.

---

Parti

A. \_\_\_\_\_, nato il (...),  
Siria,  
patrocinato dall'avv. Ergin Cimen,  
ricorrente,

contro

**Segreteria di Stato della migrazione (SEM),**  
Quellenweg 6, 3003 Berna,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Asilo (senza allontanamento);  
decisione della SEM del 19 agosto 2015 / N (...).

**Fatti:****A.**

A. \_\_\_\_\_, cittadino siriano di etnia assiriana e di religione ortodossa, è nato a Al-Hasaka, nel governatorato omonimo. Dal 1995 e sino all'espatrio egli ha poi risieduto nel quartiere di al-Midan ad Aleppo. Dopo essere stato in Libano per un mese e mezzo a partire dal novembre del 2013 a seguito dello scoppio della guerra civile in Siria, egli è rientrato per un breve periodo ad Aleppo per poi espatriare definitivamente nel febbraio del 2014 e giungere legalmente in territorio elvetico il 1° marzo del 2014 grazie al progresso rilascio di un visto Schengen per visita familiare (cfr. verbale d'audizione del 1° aprile 2014 [di seguito: verbale 1], pag. 1 e segg.).

Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di aver lasciato il proprio paese a causa della situazione generale di guerra ed insicurezza ed in particolare a seguito del danneggiamento della propria abitazione e del negozio siti nel summenzionato quartiere nei pressi del complesso scolastico Zaki al-Arsuzi. Oltracciò, in caso di rimpatrio egli teme di essere esposto a pregiudizi a causa della sua appartenenza alla comunità cristiana (cfr. verbale d'audizione del 24 ottobre 2014 [di seguito: verbale 2], pag. 5 e segg.).

**B.**

Con decisione del 19 agosto 2015, notificata al richiedente il giorno seguente (cfr. atto A15), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM, già Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera. Non di meno ha ritenuto attualmente l'esecuzione del suo allontanamento verso la Siria non ragionevolmente esigibile, ammettendolo quindi provvisoriamente.

**C.**

In data 18 settembre 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 22 settembre 2015) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendone l'annullamento, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. Con protestate spese e ripetibili, ha altresì presentato, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo.

**D.**

Il Tribunale, con decisione incidentale del 23 ottobre 2015, ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria, esentando il ricorrente dal versamento dell'anticipo spese e trasmettendo nel contempo alla SEM un esemplare del gravame.

**E.**

In data 30 ottobre 2015, la SEM ha inoltrato la propria risposta al ricorso proponendo la reiezione del gravame.

**F.**

Con scritto del 27 novembre 2015, l'avv. Ergin Cimen si è legittimato innanzi al Tribunale con regolare procura quale patrocinatore del ricorrente. In seguito, egli si è quindi espresso in replica il 9 dicembre 2015, ribadendo la necessità di accogliere il gravame fermi considerati anche i più recenti sviluppi nella regione d'origine del ricorrente.

**G.**

Ciò nonostante, la SEM, con osservazioni del 23 dicembre 2015, si è riconfermata nelle proprie tesi, rinviando alla decisione impugnata ed al precedente preavviso.

**H.**

L'11 aprile 2016 il ricorrente ha nuovamente aggiornato il Tribunale per mezzo di invio postale semplice in merito all'evoluzione della situazione in Siria. La SEM, chiamata ad esprimersi in merito, ha rinviato anche in tale sede ai suoi precedenti scritti. Tale ultima presa di posizione dell'autorità inferiore è stata poi trasmessa per conoscenza al ricorrente.

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

**Diritto:****1.**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una

decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

## **2.**

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ineadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

## **3.**

Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 19 agosto 2015, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento.

## **4.**

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 *2<sup>a</sup> frase* LAsi).

## **5.**

**5.1** Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessato irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.

**5.1.1** In particolare, la SEM ha indicato che i problemi allegati dall'insorgente quali l'insicurezza vigente nella loro regione e più nel dettaglio il danneggiamento della sua abitazione e del suo negozio non sarebbero rilevanti in materia d'asilo.

**5.1.2** La SEM ha in secondo luogo negato la sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. In Siria, stato laico, la percentuale di cristiani sull'insieme della popolazione sarebbe stimata attorno al dieci per cento. In linea di massima la popolazione cristiana residente nelle zone controllate dal governo siriano non avrebbe motivo di temere persecuzioni di natura prettamente religiosa. Nelle zone cadute in mano ai ribelli sarebbero invece rimasti pochissimi cristiani anche se tale esodo non sarebbe da ricondurre in primis a persecuzioni per motivi religiosi. Ad ogni modo, i cristiani residenti nelle zone controllate dall'opposizione avrebbero possibilità molto limitate di praticare la loro fede nelle chiese. Sebbene il governo e l'opposizione tentino di ottenere il supporto da parte della comunità cristiana, la maggior parte dei cristiani manterrebbe una posizione neutra, riuscendo ad ottenere un accomodamento con entrambi a seconda della regione di residenza. Tornando quindi alle situazioni nelle zone controllate dal regime di al-Assad, la SEM ha riportato che vi sarebbero effettivamente evidenze quanto all'esistenza di singoli casi di cristiani caduti nel mirino delle autorità siriane per aver sostenuto l'opposizione. Andrebbe tuttavia rilevato che il carattere di tali persecuzioni sarebbe di tipo politico e non religioso di modo che non vi sarebbero gli estremi per riconoscere una persecuzione sistematica dei cristiani da parte delle autorità della Repubblica Araba di Siria.

Diversa sarebbe la situazione della comunità cristiana residente nelle regioni controllate dal sedicente "Stato Islamico" laddove giungerebbero nuove circa l'esistenza di conversioni forzate di non-musulmani, soprattutto di cristiani e iazidi e di imposizione di particolari tasse a sfondo religioso, il tutto corroborato dal divieto di praticare in pubblico una religione non musulmana. In ragione di ciò quasi tutti i cristiani residenti in tali regioni sarebbero fuggiti verso altre regioni della Siria. Il terrore non colpirebbe soltanto le minoranze religiose, bensì anche importanti gruppi islamici sunniti e sciiti.

Ciò nonostante non si avrebbero dati attendibili riguardo al numero di vittime dello "Stato islamico" né vi sarebbero indicatori di esecuzioni pubbliche di cristiani. Le vittime di esecuzioni pubbliche sarebbero piuttosto combattenti di gruppi ribelli avversi o di attivisti politici che avrebbero opposto resistenza. In generale, in Siria sarebbero inoltre avvenuti pochissimi assassini di cristiani per motivi religiosi. Per queste ragioni, secondo la SEM, la situazione dei cristiani in Siria e quindi la minaccia che pesa su di essi varierebbe da una regione all'altra. Solo una piccola parte dei cristiani sarebbe stata vittima di abusi. Le condizioni per il riconoscimento di una persecuzione collettiva della popolazione cristiana non sarebbero pertanto soddisfatte.

**5.2** Con ricorso, l'insorgente, dopo aver presentato la situazione della guerra civile siriana ed in particolare la condizione dei cristiani, contesta l'insussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. Nonostante prima della guerra il regime avesse sempre garantito il rispetto della libertà di culto assicurando protezione alle minoranze cristiane, le condizioni di sicurezza atte a tutelarle, nonché le garanzie per permettere a queste ultime di esercitare liberamente la propria fede sarebbero all'evidenza venute meno con l'inesorabile conquista del territorio da parte di gruppi fondamentalisti di matrice islamica. I cristiani sarebbero divenuti bersagli diretti dei gruppi Jihadisti, i quali avrebbero conquistato la maggior parte del territorio siriano compiendo atti di pulizia etnica nei loro confronti. Non si tratterebbe infatti più di una semplice esposizione a pericolo generale grave dovuto alla guerra civile ma bensì di "una seria esposizione a pericolo della propria vita e della propria libertà, a causa della semplice appartenenza alla religione cristiana", situazione che avrebbe tra l'altro spinto il Parlamento Europeo ed il Consiglio di sicurezza dell'ONU ad emanare delle risoluzioni contro lo "Stato Islamico" ed avrebbe portato la comunità internazionale ad intervenire militarmente.

**5.3** Nel suo atto responsivo la SEM ha ribadito che pur tenendo conto delle regioni controllate dallo "Stato islamico" quelle in mano all'opposizione, non sussisterebbero le condizioni per il riconoscimento di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. Ciò sarebbe anche confermato dal fatto che il terrore fondamentalista non colpirebbe solo le minoranze religiose ma anche importanti gruppi sciiti e sunniti.

**5.4** In sede di replica, il ricorrente ha menzionato anzitutto il recente attacco ad opera dei fondamentalisti islamici diretto ai villaggi cristiani nella regione di Al-Hasaka. Questi ultimi avrebbero dissacrato chiese, bruciato case ed ucciso una decina di civili. Avrebbero inoltre rapito più di trecento cristiani.

Alla luce di tali sviluppi mal si capirebbero le motivazioni sulla base delle quali la SEM non ha considerato soddisfatte le condizioni per il riconoscimento di una persecuzione collettiva. Si tratterebbe quindi di una conclusione arbitraria in quanto i motivi di fuga dei cristiani non sarebbero riconducibili alla situazione generale ma bensì alla criticissima condizione di tale minoranza. Occorrerebbe dunque accertare l'esistenza di una vera e propria pulizia etnica a loro danno, accertamento che coinciderebbe con quello di un fatto giuridicamente rilevante.

**5.5** Esprimendosi in merito, la SEM ha preso atto degli eventi menzionati, senza tuttavia modificare la propria posizione.

**5.6** Con ulteriore scritto supportato da un estratto giornalistico il ricorrente ha poi ribadito la tesi del peggioramento della situazione dei cristiani in Siria.

## **6.**

**6.1** Come si evince dall'atto ricorsuale e dai successivi scritti, il ricorrente contesta unicamente l'insussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. A tal proposito occorre osservare che ai sensi della giurisprudenza una persona può effettivamente allegare a titolo eccezionale a fondamento della sua domanda d'asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate personalmente contro di lei. Ciò è segnatamente il caso quando il richiedente l'asilo nel suo Paese d'origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di persone esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9).

**6.2** È tuttavia opportuno sottolineare che per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una persecuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive tant'è che la sola appartenenza ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è sufficiente per motivare la qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell'asilo, la persecuzione in ragione della sola appartenenza ad un determinato gruppo di persone deve soddisfare le condizioni previste all'art. 3 LAsi circa l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato quanto alla loro realizzazione. In primo luogo la persona interessata deve dimostrare la sua appartenenza ad un determinato gruppo di persone. Dipoi v'è da verificare la sussistenza di una persecuzione mirata verso tale gruppo, ovvero bisogna valutare se i provvedimenti esistenti sono indirizzati contro un determinato gruppo di persone oppure in egual misura contro il resto della popolazione. I provvedimenti devono essere

caratterizzati da una considerevole intensità. Quest'ultima è data allorché il provvedimento implica un intervento che compromette la vita, lede l'integrità fisica, nonché, in caso di restrizione della libertà, è di considerevole durata e frequenza. Questi pregiudizi intensi e mirati devono avere l'obiettivo di colpire quanto più possibile tutti i membri di un determinato gruppo ed essere di una portata considerevole in relazione alla grandezza della comunità ("Verfolgungsdichte"). In tale contesto per apprezzare la verosimiglianza della persecuzione è di rilievo soppesare i gravi pregiudizi effettivamente subiti in passato da una porzione considerevole dello stesso gruppo di persone (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2 con rinvii; 2013/12 consid. 6 con rinvio; 2013/11 consid. 5.4.2 con rinvii). Solo ove le misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità, e siano nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte di tale comunità potranno far valere con successo l'esistenza di un fondato timore di future persecuzioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 1 consid. 6a).

**6.3** In specie, l'appartenenza del ricorrente alla comunità cristiana siriana non è posta in discussione.

**6.4** Quo all'esistenza di una persecuzione collettiva, il Tribunale, vista la frammentazione del territorio susseguente alla guerra civile, ha ritenuto opportuno adottare un approccio regionale (cfr. sentenza del TAF D-1495/2015 del 21 marzo 2016 consid. 9.4, pubblicata come sentenza di riferimento e riguardante la città di al-Qamishli).

**6.5** Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare e constatare la precarietà della situazione in Siria a seguito della perdurante guerra civile (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1-6.2.2). Secondo le frammentarie fonti disponibili, sin dall'inizio delle manifestazioni contro il governo, i cristiani e le altre minoranze avrebbero cercato di rimanere neutrali. Con l'intensificarsi del conflitto queste ultime si sarebbero tuttavia viste obbligate a schierarsi, sostenendo alternativamente il regime o l'opposizione. Seppur non si possa partire dal principio che tutti i cristiani siano sostenitori del regime, è verosimile ritenere che la maggioranza di quest'ultimi risulterebbe essere rimasta fedele ad al-Assad (cfr. sentenza D-1495/2015, consid. 9.2.2 e fonti citate). Susseguentemente allo scoppio della guerra sembra che i cristiani più abbienti abbiano potuto espatriare dalla Siria e recarsi in Libano oppure nei paesi occidentali, mentre gli altri si sarebbero invece spostati all'interno del territorio siriano verso città o regioni dove la situazione era meno pericolosa (cfr. sentenza D-1495/2015

consid. 9.2.3 e fonti citate). I principali motivi di fuga andrebbero ricondotti ai rischi derivanti dalle operazioni militari, ai bombardamenti, alla povertà e alla criminalità. Oltre ai motivi derivanti dalla situazione di violenza generalizzata, per i cristiani la fuga potrebbe trarre motivazioni anche dal timore di essere presi di mira per la sola appartenenza religiosa. In quanto minoranza, la situazione per questi ultimi sarebbe infatti precaria dal momento che i vari attori agenti nel conflitto li sospetterebbero di sostenere la fazione opposta. Ad aggravare il di per sé già teso contesto è la presenza dell'organizzazione terrorista autoproclamatosi "Stato Islamico" e di altri gruppi Jihadisti. Le minoranze religiose presenti in Siria, tra cui quindi anche i cristiani, temerebbero infatti di essere uccisi o perseguitati da questi attori allorché il governo siriano dovesse cadere (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.4 e fonti citate). Il quadro sarebbe reso ancor peggiore a causa dell'ubicazione delle zone da loro abitate, le quali avrebbero acquisito una certa importanza a livello strategico e militare (cfr. *Ibidem*).

**6.6** Gli atti di violenza subiti dai cristiani, quali omicidi, minacce, espulsioni e rapimenti non sarebbero, in linea generale, mossi da motivi religiosi, ma piuttosto da ascrivere alla situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile. Nell'integralità del territorio siriano sarebbero relativamente poche le uccisioni di cristiani documentate e riconducibili esclusivamente dall'appartenenza religiosa. Le fonti non sono tuttavia lineari: se da un lato alcuni indicano che gli attacchi di stampo religioso contro i cristiani sarebbero rari e che vi sarebbero inoltre evidenze quanto al fatto che alcuni musulmani avrebbero protetto questi ultimi dai Jihadisti stranieri, dall'altro lato, la fuga massiva dei cristiani dalla Siria lascerebbe presagire una situazione di assoluta precarietà che sembra andare al di là delle mere risultanze della situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3 e fonti citate).

**6.7** *In casu* va rilevato che il ricorrente proviene da Aleppo e meglio dal quartiere di al-Midan, dove ha risieduto dal 1995 all'espatrio. Tale quartiere si trova nella zona centro settentrionale della città ed è delimitato a sud-ovest dal complesso scolastico Zaki al-Arsuzi mentre a settentrione coincide con il tracciato della strada Rosin sino all'altezza del parco Al-Ghazalat (cfr. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Humanitarian Atlas, Syrian Arab Republic, Aleppo City Reference Map). Nell'estate del 2012 ad Aleppo si svolsero i primi scontri tra le truppe lealiste e diversi gruppi armati di oppositori. Seppur non vi fosse inizialmente una chiara linea del fronte, nel giro di poco tempo gli insorti divennero maggioritari

nella parte orientale della città (cfr. The Aleppo Project, Aleppo Conflict Timeline 2012, Maggio 2016 [di seguito: Timeline 2012], pag. 4 e 6). L'esercito siriano reagì con risolutezza per cercare di riguadagnare il controllo di tali zone bersagliando i quartieri controllati dagli oppositori (cfr. sentenza del Tribunale D-5771/2014 del 17 febbraio 2017 consid. 6.3.5 e riferimenti citati). Gli scontri interessarono tutta la città e, a seguito di una nuova controffensiva dei gruppi ribelli, il fronte si andò ad attestare nei pressi dei quartieri di al-Midan, Suleyman al-Halabi e della città vecchia (cfr. Timeline 2012, pag. 8). A partire dall'autunno del 2012 il quartiere al-Midan, pur rimanendo *de facto* pressoché integralmente nella porzione di città controllata dalle forze governative (comunemente designata Aleppo ovest; cfr. Caerus, Mapping the conflict in Aleppo [di seguito: Mapping Aleppo], Syria, 01.02.2014, pag. 82, che designa al-Midan quale quartiere "fully under regime control"), si venne quindi a posizionare nelle immediate vicinanze della zona di combattimento, risultando pertanto uno dei più toccati dalle conseguenze del conflitto (cfr. Mapping Aleppo, pag. 57). Nel corso del 2013 la porzione di città controllata dei lealisti si trovò praticamente isolata a seguito della perdita di Khan Al-Asal e di Khanasser, località situate sulle rispettive vie di rifornimento (cfr. The Aleppo Project, Aleppo Conflict Timeline 2013, Maggio 2016 [di seguito: Timeline 2013], pag. 15). Ciò nonostante, sul finire dell'anno fu però il regime che anche grazie all'eterogeneità degli oppositori in campo riuscì a riprendere l'iniziativa ed a riaprire la linea di rifornimento che transitava su Aleppo ovest dalla zona circostante l'aeroporto (cfr. Timeline 2013, pag. 20). Nel contempo, aumentò però anche la presenza dello "Stato Islamico" nella città, tanto che ben 12 quartieri, tra i quali figurava anche Bostan Bash (confinante con al-Midan) risultarono a quel tempo trovarsi sotto il diretto controllo del gruppo Jihadista (cfr. Timeline 2013, pag. 21). Tale presenza non durò però a lungo. Gli altri gruppi di oppositori si coalizzarono già nei primi mesi del 2014 espellendo i miliziani dei miliziani dello "Stato Islamico" dalla città ma permettendo allo stesso tempo al regime di rafforzare le proprie posizioni e di tentare a sua volta un accerchiamento (cfr. The Aleppo Project, Aleppo Conflict Timeline 2014, Maggio 2016 [di seguito: Timeline 2014], pag. 3). Un prima fase di tale tattica giunse a compimento verso la fine del 2014 quando le forze governative riuscirono ad avanzare verso Handarat e al-Mallah riducendo sensibilmente le possibilità di rifornimento via la Castello Road, il tutto mantenendo le proprie posizioni nei quartieri chiave (cfr. Timeline 2014, pag. 15). La pressione su tali zone venne però allenata nella primavera del 2015, allorché l'attenzione delle forze lealiste si diresse più a sud dove un collettivo di diversi gruppi islamisti fece esplodere gli edifici dell'intelligence dell'aviazione (cfr. The Aleppo Project, Aleppo Conflict Timeline 2015, Maggio 2016 [di seguito: Timeline 2015], pag. 6). Con la conquista pressoché

totale del vicino governatorato di Idlib nel mese di marzo da parte delle opposizioni, la situazione delle truppe governative si fece nuovamente critica (cfr. Timeline 2015, pag. 10). Nonostante le diverse offensive lanciate nei mesi seguenti, le conquiste territoriali dei ribelli risultarono però limitate a piccole porzioni dei quartieri più occidentali e non toccarono i quartieri situati sulla linea orientale del fronte (cfr. cfr. Timeline 2015, pag. 11). Nell'ottobre del 2015 avvenne la svolta decisiva con l'intervento della Russia e di diverse milizie sciite nel conflitto, intervento che permise sostanzialmente al regime siriano di dettare le regole del gioco di lì in avanti (cfr. Timeline 2015, pag. 16). Dopo svariati tentativi diplomatici fallimentari, il ritrovato vigore delle truppe lealiste e dei loro alleati permise infatti a quest'ultime di portare a termine un primo accerchiamento degli oppositori nel luglio del 2016 (cfr. The Aleppo Project, Aleppo Conflict Timeline July 2016, pag. 2). I ribelli riuscirono tuttavia a spezzare l'assedio già nel mese di agosto ma fu un coronamento effimero. Il regime siriano riconquisterà infatti l'integralità della città prima della fine del 2016, consolidando poi le proprie posizioni nel corso dei primi mesi del 2017 (cfr. sentenza D-5771/2014 consid, 6.3.5).

**6.8** Ora, considerato il fatto che il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6), occorre partire dal presupposto che il luogo d'origine del ricorrente sia ad oggi saldamente nelle mani del regime siriano e dei suoi alleati. Per scrupolo di completezza e considerato il succitato svolgersi degli eventi, quandanche si volesse ugualmente prendere in considerazione il periodo di tempo antecedente alla riconquista dell'integralità della città da parte delle forze governative, non si potrebbe comunque concludere che la zona analizzata durante lo svolgersi dei combattimenti ad Aleppo sia stata sotto il concreto e durevole controllo di entità jihadiste.

**6.9** Come già enucleato in precedenza, prima del conflitto i cristiani erano ben tollerati dal governo che garantiva loro la libertà di culto ed una certa protezione. Con lo scoppio delle ostilità si sono invero verificati alcuni casi nei quali i servizi segreti siriani hanno arrestato o convocato per interrogatori dei cristiani. Questi ultimi si sarebbero tuttavia in genere risolti con la loro liberazione e andrebbero ricondotti piuttosto alle attività politiche che all'appartenenza ad un gruppo religioso (cfr. PETRA BECKER, Zwischen Autokratie und Dschihadismus: Syriens Christen hoffen auf die Umsetzung von Genf I, Stiftung Wissenschaft und Politik, 05.2014, < <http://www.swp->

berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2014A39\_bkp.pdf >, pag. 4, consultato il 09.08.2016). Secondo le fonti disponibili, è infatti da ammettersi che le forze lealiste risultano perseguire i loro oppositori indistintamente dalla loro appartenenza religiosa (cfr. sentenza D-1495/2015, consid. 9.3.2 e riferimenti citati). Pertanto, non vi sono, a mente del Tribunale, elementi per riconoscere una persecuzione collettiva per motivi religiosi ad opera del regime siriano. Per il resto, non esercitando attualmente le altre fazioni in campo alcun controllo sul luogo di provenienza del ricorrente, non occorre, nel caso che ci riguarda, esaminare l'esistenza di eventuali persecuzioni collettive ad opera di quest'ultime.

**6.10** Quanto al fatto infine che la popolazione cristiana debba far fronte a carenze nella protezione contro degli atti di violenza così come, più genericamente, al peggioramento delle condizioni di sussistenza e di sicurezza, occorre prendere atto del fatto che queste ultime vicissitudini vanno classificate quali conseguenze del conflitto in essere, che, seppur spiacevoli e di indubbia gravità, non possono essere ricondotte a una persecuzione intensa e mirata contro la minoranza religiosa. Pure la vicinanza con i vari fronti di guerra e le relative conseguenze nefaste, che, come si può ben comprendere, ha causato timori importanti nel ricorrente, e più in generale, nei residenti della regione presa in esame, non può, ad essa sola, essere ritenuta fondante atti persecutori mirati nei confronti della popolazione cristiana. In tal senso, pare altresì opportuno considerare che al momento attuale, a seguito della riconquista dell'integralità della città di Aleppo da parte delle forze governative e della contemporanea perdita di terreno dello "Stato Islamico" nel governatorato, è lecito attendersi ad un miglioramento della situazione sotto questo aspetto. Ad ogni modo, queste ultime vicissitudini possono semmai essere prese in conto nell'ambito della valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D-1948/2015 del 19 aprile 2016 consid. 6.4), come del resto avvenuto nel caso che ci occupa, laddove la stessa non è stata considerata data dall'autorità di prime cure.

**6.11** In sunto, sulla scorta di quanto esaminato, al momento attuale non si può dunque concludere che il ricorrente abbia a temere, in caso di rimpatrio, un trattamento contrario all'art. 3 LAsi dettato dalla sua sola appartenenza alla religione cristiana.

**7.** Ne consegue pertanto che, per quanto riguarda la questione dello status di rifugiato e della conseguente concessione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

**8.**

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

**8.1** L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

**9.**

Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).

**10.**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico del ricorrente. Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 23 ottobre 2015, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono rimosse le spese processuali.

**11.**

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è respinto.

**2.**

Non si prelevano spese processuali.

**3.**

Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Lorenzo Rapelli

Data di spedizione: